

# STATUTO

## Consorzio Qualità

Milano, maggio 1992

### TITOLO I

#### **Denominazione — Sede — Durata**

##### Art. 1

(Denominazione — Sede)

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile, un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Qualità".

Il Consorzio ha sede in Milano, via Pantano n. 9.

##### Art. 2

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

### TITOLO II

#### **Scopo ed oggetto**

##### Art. 3

(Scopo ed oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopo sociale del Consorzio è l'assistenza alle

imprese per la gestione e il miglioramento della qualità.

Il Consorzio compie ogni altro atto - e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari - necessario od utile alla realizzazione dell'oggetto consortile; svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo della qualità nelle imprese consorziate.

I beneficiari delle attività del Consorzio devono essere esclusivamente le imprese consorziate.

### TITOLO III

#### **Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati - Intrasferibilità delle quote**

##### Art. 4

(Requisiti e numero dei consorziati)

I consorziati devono essere piccole imprese industriali, commerciali o di servizi aventi non più di 250 dipendenti. Il numero delle piccole imprese industriali deve essere superiore al 60% del numero complessivo delle imprese consorziate.

Il numero dei consorziati è illimitato e non può comunque essere inferiore a 5.

Non possono essere ammesse nel Consorzio le imprese che — nella forma o nella sostanza, in tutto o in parte - svolgano attività coincidenti o analoghe con quelle previste dagli scopi sociali del Consorzio, di cui al precedente articolo 3.

#### Art. 5

##### (Ammissione dei consorziati)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo, che può delegare allo scopo un suo membro o il Direttore del Consorzio.

I consorziati sono tenuti a sottoscrivere almeno una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

#### Art. 6

##### (Obblighi dei consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- b) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
- c) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
- d) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- e) favorire gli interessi del Consorzio.

#### Art. 7

##### (Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso; la dichiarazione di recesso deve essere

comunicata al Consorzio con raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

#### Art. 8

##### (Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, il Consiglio direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio laddove vengano a mancare i requisiti dell'art. 4.

#### Art. 9

##### (Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
  - b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
  - c) non abbia provveduto al pagamento della quota di partecipazione al fondo consortile;
  - d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
  - e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
  - f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
  - g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.
- L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 10

(Destinazione quote)

Nei casi di recesso ed esclusione nè la quota di partecipazione del consorziato uscente nè alcuna somma, a qualsiasi titolo, è dovuta al consorziato receduto o escluso.

#### Art. 11

(Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del precedente art. 8.

### TITOLO IV

#### **Fondo consortile - Esercizio sociale Divieto di distribuzione degli avanzi**

#### Art. 12

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione d'ammontare inferiore ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero) nè superiore al venti per cento del fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

#### Art. 13

(Esercizio sociale - Situazione patrimoniale)

L'esercizio va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige la situazione patrimoniale ed il conto profitti e

perdite che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché il Consiglio direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso la Cancelleria del Tribunale.

#### Art. 14

(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del Consorzio.

### TITOLO V

#### **Organi consortili**

#### Art. 15

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

#### Art. 16

(Assemblea dei consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 23.

• L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data

e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

#### Art. 17

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
  - b) elegge i componenti del Consiglio direttivo dopo averne determinato il numero secondo i limiti ed i criteri dettati dall'art. 20;
  - c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 25;
  - d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
  - e) determina, su proposta del Consiglio direttivo, l'ammontare di un contributo annuo a carico dei consorziati.
- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 13, terzo comma, del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata da metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

#### Art. 18

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluta espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria.

#### Art. 19

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Il consorzio può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorzio con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

#### Art. 20

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea, in un numero compreso tra 5 e 12 membri in funzione delle candidature giudicate valide, e dai membri nominati dagli Enti sostenitori di cui al successivo art. 23 in un numero compreso tra 2 e 8 membri e comunque inferiore a quello dei membri eletti dall'Assemblea.

Possono candidarsi per l'elezione nel consiglio direttivo coloro che nelle imprese consorziate ricoprono cariche di rilievo, quali quelle di Presidente, Amministratore/Consigliere Delegato,

Direttore Generale, a condizione che tali imprese:

- siano in possesso di una certificazione di Qualità ISO 9000 in corso di validità;
- abbiano una configurazione e un'operatività rappresentative delle realtà aziendali italiane di piccola e media dimensione, rientranti nei parametri comunitari relativi; il Presidente del Consorzio, a maggiore garanzia di tale vincolo, può tenere colloqui di valutazione con ciascuno dei candidati.

Le candidature dovranno essere presentate al Consorzio entro 60 giorni dalla data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per l'elezione si adotta lo scrutinio segreto. L'elezione è deliberata a maggioranza relativa dei voti dei presenti. Ciascun elettore vota per un numero massimo di candidati pari al numero dei membri eleggibili.

Ciascun elettore può ricevere fino a un massimo di tre deleghe.

I candidati, per risultare eletti, devono conseguire almeno un voto.

In caso di parità di voti fra più candidati, risulterà eletto il più anziano per età.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio direttivo:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente del Consorzio;

- redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;

- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;

- deliberare sull'esclusione dei consorziati;

- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;

- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno tre volte l'anno. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera o telefax o messaggio di posta elettronica contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio può delegare i poteri di ordinaria amministrazione, o parte di essi, congiuntamente o disgiuntamente ad uno o più dei propri membri o al Direttore del Consorzio, conferendoli con le maggioranze di cui al precedente comma; in particolare può fornire di opportuni poteri un proprio membro per l'accettazione di nuovi soci, in quanto abbiano i requisiti richiesti.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal direttore del Consorzio, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o da chi lo ha redatto.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione.

Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.

Se vengono a cessare tutti i Consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Dopo due assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio, i Consiglieri ricevono un richiamo scritto da parte del Presidente del Consorzio. Dopo un'ulteriore assenza consecutiva, i Consiglieri possono essere rimossi dalla loro carica su proposta del Presidente del Consorzio e previa deliberazione del Consiglio direttivo.

#### Art. 21

(Presidente)

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
- d) propone al Consiglio direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

#### Art. 22

(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

## TITOLO VI

### **Enti sostenitori**

#### Art. 23

(Enti sostenitori)

Sono enti sostenitori: Assolombarda e gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto.

Essi vengono iscritti, previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo e nominano i membri del Consiglio direttivo di cui all'art. 20.

Gli Enti sostenitori partecipano al finanziamento dei progetti promossi dal Consorzio.

Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio nè hanno diritto di votare in Assemblea.

## TITOLO VII

### **Scioglimento del Consorzio - Regolamento**

#### **Clausola compromissoria — Rinvio al Codice Civile**

#### Art. 24

(Liquidazione — Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

#### Art. 25

(Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

#### Art. 26

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, e del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili, sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dall'ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.

Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all'osservanza di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.

#### Art. 27

(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.